



Sent. n. 394/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella	Presidente
Dott. Massimo Balestieri	Consigliere
Dott. Giuseppe Di Benedetto	Consigliere, rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80178**
del registro di segreteria, promosso dalla Procura
regionale del Lazio nei confronti di

- X X nata a OMISSIS il OMISSIS, residente in via
OMISSIS, OMISSIS, cap OMISSIS, c.f OMISSIS;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli
atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 12 marzo 2024, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Alessandra Pradisi, il relatore Consigliere Giuseppe Di Benedetto, il Vice Proc. Gen. Laura Monfeli, in rappresentanza della Procura regionale attrice, non costituita la citata a comparire sig.ra X X;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il OMISSIS, X X, in epigrafe generalizzata, per sentirla condannare in favore del Ministero della Difesa- Reggimento "Lancieri di Montebello" E.I., al pagamento di euro 862,23, oltre interessi, rivalutazione dal giorno 1.7.2022, per il danno erariale cagionato dalla simulazione di infermità e truffa militare continuate e aggravate.

In particolare la Procura regionale ha rappresentato che:

- con nota del 24.3.2023 la Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di OMISSIS comunicava l'avvenuto esercizio dell'azione penale, mediante rinvio a giudizio, della sig.ra X X, OMISSIS, per i reati di

simulazione di infermità e truffa militare continuate e aggravate, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, simulava una infermità, facendo pervenire al reparto in OMISSIS, con mail dell'8 luglio 2022, un certificato medico falso, apparentemente a firma del dott. X X, medico OMISSIS con studio a OMISSIS, e datato 1° luglio 2022, recante prescrizione di giorni 8 di riposo per motivi di salute (dal OMISSIS all'OMISSIS 2022) che serviva a giustificare presso il reparto l'assenza dal servizio nel suddetto periodo;

- dalla documentazione allegata e dalle risposte istruttorie pervenute risulta accertato che la X X il 1.7.2022 ha presentato un certificato contraffatto al fine di giustificare l'illegittima assenza dal servizio e di percepire illecitamente lo stipendio;
- ad oggi, la X X non ha provveduto ad effettuare alcun versamento al fine di restituire l'indebito percepito illecitamente.

In relazione a tali fatti, la Procura ha notificato l'invito a dedurre contestando alla X X un danno pari complessivamente a euro 862,23, tuttavia, l'invitata

non ha fatto pervenire deduzioni e non ha chiesto di essere convocata per un'audizione personale.

L'organo requirente ha conclusivamente evidenziato che:

- l'istruttoria espletata ha consentito di accertare la sussistenza di un danno patrimoniale cagionato al Ministero della Difesa, Reggimento "Lancieri di Montebello" E.I., pari all'importo di euro 862,23, di cui la X X si è illecitamente appropriata essendosi assentata dal servizio dal OMISSIS.2022 all'OMISSIS.2022 presentando un certificato contraffatto ed essendo quindi assente ingiustificata dal servizio dal OMISSIS 2022 all'OMISSIS.2022;
- sono ravvisabili tutti gli elementi di fattispecie integranti la responsabilità per danno patrimoniale e, in particolare, per quanto concerne l'elemento soggettivo la condotta della X X sarebbe connotata da dolo per la intenzionale assenza dal servizio dal OMISSIS all'OMISSIS 2022 e la produzione di un certificato medico (in realtà contraffatto) (come risulta provato dalla dichiarazione di disconoscimento della firma resa

dal medico che risulta essere l'autore del certificato).

2. Il procedimento monitorio è stato ritualmente esperito dal Presidente di questa Sezione, ai sensi degli artt. 131 ss c.g.c., con il parere favorevole della Procura attrice, ma non è pervenuta alla segreteria della Sezione l'adesione dell'odierna intimata.

3. L'intimata X X non risulta costituita in giudizio.

4. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, il rappresentante della Procura attrice ha richiamato gli scritti già versati in atti e ne ha illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto e ha confermato le conclusioni già rassegnate per iscritto.

A conclusione dell'udienza la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va rilevata la contumacia della sig.ra X X.

2. Nel merito la questione all'esame della Sezione

riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti del OMISSIS, X X, in relazione ad una ipotesi di danno erariale pari ad euro 862,23, -oltre rivalutazione dal giorno OMISSIS.2022 e interessi- cagionato al Ministero della Difesa- Reggimento "Lancieri di Montebello" E.I., con la simulazione di infermità e truffa militare continuate e aggravate.

3. Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa della convenuta, giova ricordare che, affinché possa sussistere la responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall'elemento psicologico del

dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti - Sez. giur. Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di Cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr. Cass. - SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.

4. Ciò premesso, nel procedere all'accertamento della sussistenza, nel caso specifico, dei predetti elementi, si ritiene di iniziare dall'accertamento dell'elemento oggettivo del danno patrimoniale per le finanze pubbliche, presupposto prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa. In merito è da condividere quanto sostenuto dalla Procura attrice circa la sussistenza di un danno patrimoniale subito dal Ministero della Difesa- Reggimento "Lancieri di Montebello" E.I.,

per la simulazione di infermità e truffa militare continuate e aggravate poste in essere dalla citata in giudizio. Condivisibile anche la quantificazione del danno operata dall'organo requirente tenendo conto della retribuzioni illecitamente percepite (per un totale di OMISSIS giorni), e che dalla documentazione prodotta risulta essere pari a euro 862,23.

5. Con riguardo all'elemento soggettivo che ha connotato la condotta dell'agente, non pare possano esservi dubbi in ordine alla circostanza che esso sia da qualificare in termini di dolo, richiesto dall'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 20 dicembre 1996, n. 639. Come evidenziato dalla Procura attrice, il dolo è insito nella condotta di contraffazione del certificato medico presentato al fine di simulare infermità in realtà insussistenti e nell'assenza ingiustificata, nonché, nella volontà cosciente di allontanarsi dal servizio al fine di essere retribuita senza prestare alcuna attività lavorativa. La condotta tenuta evidenzia, infatti, un totale disinteresse per i propri obblighi di servizio e militari.

6. Nella fattispecie si ravvisa chiaramente anche il nesso di causalità tra la condotta dolosa posta in essere

dalla X X e il danno patrimoniale cagionato all'amministrazione, derivante dal pagamento senza controprestazione degli emolumenti, nonostante l'assenza ingiustificata dal servizio.

7. Conclusivamente si ravvisano tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo contabile in capo al OMISSIS, X X che, per l'effetto, va condannato al pagamento, in favore del Ministero della Difesa- Reggimento "Lancieri di Montebello" E.I., della somma di euro 862,23 (ottocentosessantadue/23).

8. Alla somma da porre a carico della sig.ra X X, come sopra determinata, vanno, inoltre, aggiunti la rivalutazione monetaria a decorrere dal 30.7.2018, ai sensi dell'art. 150 delle Disp. di att. cod. proc. civ., e gli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.

9. Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va recuperata dall'amministrazione creditrice, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile,

adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L).

10. Alla soccombenza e alla conseguente condanna segue l'obbligo del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80178 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

Dichiara la contumacia della sig.ra X X;

Accoglie la domanda attrice, e per l'effetto condanna la sig.ra X X al pagamento in favore del Ministero della Difesa- Reggimento "Lancieri di Montebello" E.I. della somma complessiva di euro 862,23 (ottocentosessantadue/23), oltre a rivalutazione ai sensi

dell'art. 150 delle Disp. di att. cod. proc. civ. a decorrere dal giorno OMISSIS.2022 e interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

Le somme di cui sopra vanno recuperate dall'amministrazione creditrice, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di

protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 12 marzo 2024.

L'estensore

Il Presidente

Giuseppe Di Benedetto

Antonio Ciaramella

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 07 agosto 2024

Il Dirigente

Luciana Troccoli

F.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **198,97 (centonovantotto/97)**.

Il Dirigente
Dott.ssa Luciana Troccoli
F. to digitalmente